

STATUTO

PROTEOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG CORTILE DULCETTA
39

Numero REA: AG - 228657

Codice fiscale: 03838230823

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" Repertorio n.ro 57646

Raccolta n.ro 30199

TESTO DI PATTI SOCIALI

TITOLO 1° - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART.1°) E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.ro 112 del 3 luglio 2017, come modificato dal D.Lgs. n.ro 95 del 20 luglio 2018 e del D.M. del 22 giugno 2021 (attuativo dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n.ro 112 del 3 luglio 2017) e ss.mm.ii., una società a responsabilità limitata avente la natura di Impresa sociale denominata **"PROTEOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

ART.2°) La società, anche ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.Lgs. n.ro 112/2017 e ss.mm.ii., non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, di un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, nei settori della ricerca ed erogazione di servizi educativi, sociali, culturali, ed in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, con erogazione di beni e servizi nei confronti di qualsiasi soggetto e, altresì, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività come previsto dagli artt. 3 e 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n.ro 112/2017 e ss.mm.ii.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del citato D.Lgs. n.ro 112/2017, la società potrà svolgere in via stabile e principale le attività previste alle seguenti lettere del summenzionato art. 2, comma 1, e precisamente:

- lettera b). Interventi e prestazioni sanitarie.
- lettera c). Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d). Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.ro 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera g). Formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h). Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i). Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera p). Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4.

I ricavi delle suddette attività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n.ro 112 del 3 luglio 2017 e del D.M. 22 giugno 2021 e ss.mm.ii., dovranno essere almeno pari alla percentuale, indicata dalla normativa tempo per tempo vigente, relativa al computo aritmetico tra i ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale ed i ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale. In relazione a quanto sopra, e a solo titolo di esempio, la società intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso la gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, prioritariamente delle seguenti attività:

A) Istruzione e formazione

La società, in tale ambito, potrà:

- gestire ed erogare tutti i servizi educativi e d'istruzione previsti dall'ordinamento scolastico italiano, ovvero, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado;
- gestire ed erogare corsi di istruzione e formazione professionale rivolti a minori in obbligo scolastico/formativo ai sensi della L.53/2003 e ss.mm.ii e comunque destinati a giovani entro il diciottesimo anno di età;
- gestire ed erogare corsi di formazione professionale rivolti a giovani, adulti, disoccupati, inoccupati e soggetti in condizione di disabilità, detenzione e disagio sociale ai sensi della L.845/78 e ss.mm.ii.;
- gestire ed erogare corsi di formazione continua e permanente ai sensi della L.236/93 e ss.mm.ii.;
- gestire ed erogare corsi di formazione continua in sanità ed in ambito di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gestire ed erogare corsi di formazione e riqualificazione professionale rivolti anche a lavoratori e professionisti, corsi di alta formazione e master post universitari;
- gestire ed erogare corsi di formazione di ogni ordine, grado e livello anche attraverso l'utilizzo di piattaforme FAD (formazione a distanza).

B) Orientamento alle politiche attive del lavoro

La società, relativamente a questo settore, potrà erogare tutti i servizi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgs. n.ro 276/2003 e ss.mm.ii. nella qualità di "Agenzia per il Lavoro", previo ottenimento e riconoscimento dei relativi requisiti, al fine di svolgere attività di orientamento, somministrazione di lavoro di tipo generalista e di tipo specialista, intermediazione, ricerca e selezione di personale, e supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale.

C) Prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative

In tale settore la società potrà:

- fornire assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e ss.mm.ii., pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.ro 33 dell'8 febbraio 2002;

- fornire assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

- erogare i servizi di cui alla L. n.ro 328/2000 e ss.mm.ii., ovvero gestire strutture di semi-convitto, nidi d'infanzia o asili nido, micro-nidi, spazi gioco per bambini, centri per bambini e famiglie, centri diurni di assistenza ed incontro, case famiglia per minori, strutture di primissima accoglienza e di secondo livello rivolte a minori stranieri non accompagnati, comunità alloggio, case albergo, case di riposo, case protette, centri di accoglienza per residenzialità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanza, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, telesoccorso, centri anti-violenza, case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, case di accoglienza per gestanti e madri con figli.

D) Promozione del turismo sociale e tutela ambientale

La società, relativamente a tale ambito, potrà occuparsi di:

- promuovere il turismo sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n.ro 135 e ss.mm.ii., anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio;

- espletare attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Decreto Legislativo n.ro 42 del 22 gennaio 2004 (c.d. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), catalogando, creando e/o promuovendo itinerari naturalistici, rurali, termali e demoetnoantropologici;

- gestire strutture ricettive e ricreative, ovvero ostelli, colonie estive, fattorie didattiche, agriturismi, alberghi, villaggi, case vacanza, campeggi, bed and breakfast, purché qualificate e specializzate nell'offerta di un turismo sociale, culturale e sostenibile;

- offrire servizi turistici rivolti a soggetti minori, anziani e disabili e organizzare pacchetti turistici rivolti a studenti di ogni ordine e grado;

- attivare misure e interventi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in ossequio alla Legge n.ro 308 del 15 dicembre 2004 e ss.mm.ii.;

E) Erogazione dei servizi connessi e/o riconducibili all'attività principale (ex art.1, comma 1, D.Lgs. n.ro 155/2006 e ss.mm.ii.)

La società, in ossequio alla normativa di settore, potrà inoltre:

- progettare, sviluppare, realizzare e gestire azioni di intervento in tutti i settori suddetti;
- effettuare attività di studio, ricerca, documentazione, informazione, progettazione e sperimentazione in relazione a tutti i settori di cui infra;
- svolgere attività editoriale in genere (libri, giornali, riviste periodiche, guide settoriali, siti e portali web ed altro) con mezzi audiovisivi, con supporti informatici e telematici, ed in generale con qualsiasi mezzo e curandone la relativa diffusione;
- gestire servizi reali ad enti pubblici e privati nei settori suddetti, organizzare e realizzare attività di consulenza e promozione, a favore di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, nei settori suddetti; - curare e gestire l'organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche, anche con mezzi di riproduzione del suono e delle immagini, ed in genere di qualsiasi manifestazione che abbia lo scopo di intrattenere il pubblico, anche via internet o di altre reti telematiche.

La società potrà anche, nei limiti previsti dalla legge ed in ossequio a quanto prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, potrà altresì:

- acquistare e cedere know-how e licenze; rilevare o concedere in affitto aziende o rami aziendali, esercenti una o più attività delle attività comprese nell'oggetto sociale fermo;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese sociali, enti ed organismi in genere, italiani o stranieri, che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, e ciò anche nella fase di costituzione degli stessi;
- partecipare a imprese sociali, consorzi, società consortili ed associazioni temporanee di imprese nonché stipulare joint ventures;
- compiere in forma diretta o indiretta tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fideiussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie in genere, reali e non, anche a favore e per obbligazioni di terzi, l'acquisto o la vendita di beni, la permuta la locazione finanziaria), che abbiano attinenza, sia pure indiretta, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società.

ART.3°) La società ha sede nel Comune di Favara. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere

sedi secondarie,Uffici,stabilimenti e rappresentanze,sia in Italia che all'estero.

ART.4°) La durata della società è fissata al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera assembleare.

TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART.5°) Il capitale sociale è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila), diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 codice civile.

ART.6°) Ai sensi del disposto dell'art.2464 cod.civ. possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica utili per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di partecipazione al capitale sociale assegnate ai soci obbligati a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o, in sostituzione, dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni sociali anche in misura non proporzionale: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati ed i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART.7°) Le partecipazioni dei soci sono liberamente trasferibili sia inter vivos che mortis causa.

Il socio che intende trasferire la propria quota e gli eredi del socio defunto devono comunque darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, al fine di consentire una valutazione dei requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii., e verrà assunta previa istruttoria, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui all'articolo 3 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata inviata all'organo amministrativo.

In caso di alienazione della quota sociale è riservato un diritto di prelazione ai soci, che dovranno esercitarlo entro un termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione che il socio alienante è tenuto a fare agli altri soci ed alla società a mezzo di lettera raccomandata.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un

soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce agli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, stante il preventivo assenso del competente organo amministrativo al trasferimento della quota medesima, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

Il trasferimento della quota sarà comunque sottoposto al gradimento dei soci, che potranno negarlo solo quando il terzo acquirente non offre garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria o per condizioni oggettive, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società o degli altri soci.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico anche a titolo gratuito ed in caso di mancanza di accordo sul corrispettivo questo sarà determinato col meccanismo arbitrale di cui al successivo art.29 anche avvalendosi di apposito perito.

I soci possono tuttavia liberamente trasferire le quote al coniuge ed ai parenti in linea retta od in caso di società socie laddove la cessione avvenga in favore di società controllate e/o collegate o di società che abbiano gli stessi soci.

I versamenti dovuti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi reputati convenienti. Su invito dell'organo amministrativo i soci possono effettuare in favore della Società finanziamenti infruttiferi e/o fruttiferi, anche non in proporzione alle quote di capitale sociale sottoscritto, in ogni caso in armonia con la vigente normativa che regola le operazioni di raccolta del risparmio. Il rimborso dei finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Resta espressamente convenuto, in ogni caso, che l'ammissione di nuovi soci, sia mediante aumento di capitale sociale e sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, dovrà avvenire secondo il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.ro 112/2017.

ART.8°) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo, se insediato, o altrimenti

agli altri soci, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo legale della società o degli altri soci nell'ipotesi di non insediamento dell'organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per l'ipotesi di esclusione del socio, essa dovrà avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione, nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n.ro 112/2017, in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire all'Assemblea.

ART.9°) Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale, nel rispetto dei limiti di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione, comunque denominati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e quindi per un valore comunque non superiore al nominale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo ove esistente, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso come determinato nel presente Testo di Patti Sociali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, verrà effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale di Agrigento, che provvederà anche sulle spese ad istanza della parte più diligente. Trova applicazione il comma 1 dell'art. 1349 cod. civ.

ART.10°) La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La decisione deve essere presa dall'assemblea dei soci, che stabilirà altresì le modalità di emissione, con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c. Si applica l'art.2483 cod.civ.

ART.11°) Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nei casi e nelle modalità di legge mediante deliberazione

dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, anche mediante offerta a terzi delle quote di nuova emissione.

In caso di emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione la relativa delibera dell'assemblea dei soci dovrà essere adottata con la maggioranza di 2/3 del capitale.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci avranno diritto di opzione ai sensi dell'art.2481 - bis cod.civ. da esercitare entro 30 giorni dalla relativa decisione dei soci.

Il diritto di opzione con la stessa maggioranza di cui al presente articolo potrà essere escluso, fatto salvo il diritto di recesso.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

TITOLO III° - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE-CAPO I: DECISIONE DEI SOCI

ART.12°) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso di competenza dei soci le materie di cui all'art.2479 cod.civ e le decisioni concernenti:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii.;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dell'Organo di Controllo, anche nel rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. 112/2017;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiede-

ranno particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della società.

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ART.13°) L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo, oltre che presso la sede sociale, anche fuori, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Le convocazioni vengono effettuate con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata laddove il socio abbia comunicato espressamente l'indirizzo presso il quale ricevere la convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Sono valide le assemblee non convocate formalmente qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se nominato, l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori e/o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.14°) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci, ove volontariamente istituito e tenuto dalla società.

Ogni socio che abbia diritto di intervento può farsi rappresentare da altro socio.

ART.15°) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'Amministratore più anziano di età, nel caso di nomina di più Amministratori, o dall'amministratore unico. In mancanza la presidenza sarà affidata al socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. Il presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario. La redazione del verbale può essere affidata ad un Notaio.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART.16°) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART.17°) Nei casi previsti dall'art.2479 cod.civ., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche utilizzando a tal fine il telefax o la posta elettronica e sottoscrivendo i documenti con firma digitale, ed a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La consultazione scritta si sostanzia in una proposta di deliberazione da inviare a tutti gli aventi diritto fatta pervenire al loro domicilio.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.

Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione della proposta, i soci devono trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni due e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Nel caso si scelga il metodo del consenso espresso per iscritto, il socio dovrà rendere una dichiarazione scritta con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi così formati possono essere trasmessi presso la sede della società.

La decisione dei soci si considera validamente assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra descritte ed entro 15 (quindici) giorni dalla prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Organo Amministrativo raccoglie i consensi scritti ricevuti e comunica i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

La legittimità delle due descritte procedure è valutata dall'organo amministrativo.

ART.18°) I verbali dell'Assemblea sono letti e approvati seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

CAPO II: AMMINISTRAZIONE

ART.19°) Fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n.ro 112/2017, i soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ed a loro carico, altresì, non dovranno esservi carichi pendenti e dovranno essere esenti da cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Non potranno in ogni caso assurgere a ruoli amministrativi i soggetti che, seppure nominati, non abbiano prodotto alla società i seguenti documenti:

- dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto

di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii.;

- dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;

- dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dalla società.

La società può essere amministrata da un amministratore unico, da due o più amministratori, con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo quanto sarà determinato di volta in volta dai soci. Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica un periodo determinato o indeterminato che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina. All'Amministratore revocato nominato a tempo indeterminato, anche senza giusta causa, non competerà alcunchè a titolo di danni o altro.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, ove esista, elegge tra i suoi membri un presidente, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore e se del caso un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il vice Presidente ha la rappresentanza legale della società tutte le volte in cui sostituisce il Presidente e la sua firma attesta l'impedimento del Presidente stesso.

ART.20°) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'amministratore unico e, nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. Gli stessi potranno nominare procuratori per specifiche categorie di atti, investendoli, anche congiuntamente, della firma sociale.

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare Direttori Tecnici, commerciali e generali, costituire, altresì, in caso di pluralità di membri, commissioni o comitati, anche con la partecipazione di estranei.

ART.21°) L'organo amministrativo, qualunque sia il sistema di amministrazione prescelto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha pure facoltà di compiere tutti gli atti e di concludere tutti gli affari che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente testo riservano in modo tassativo, alla competenza dei soci.

A puro titolo esemplificativo potrà: acquistare, vendere,

permutare beni mobili ed immobili, merci, titoli e valori, ipotecare beni della società, riscuotere e pagare prezzi di vendita, riscuotere capitali, prendere e dare beni in locazione, rilasciare quietanza, emettere fatture, assumere obbligazioni, aprire conti correnti anche con facoltà di scoperto, girare e scontare cambiali e titoli all'ordine in genere, assumere personale dipendente, promuovere tutte le azioni giudiziarie e amministrative spettanti alla società. La società per il conseguimento dei propri scopi potrà, inoltre, concedere avalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere anche reali ed assicurative nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, comunque in armonia con la normativa di legge.

La società può, infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, di leasing e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e potrà a tal fine, anche assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e quote di partecipazione anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto a norma delle vigenti disposizioni di legge e nel pieno rispetto delle stesse. Per il raggiungimento dei propri scopi la società potrà accedere a contributi e fruire di finanziamenti di qualsivoglia natura e tipo, anche a fondo perduto o concessi ad imprese e società che operino in determinati settori o contesti geografici, regolati da disposizioni legislative emanate o da emanarsi sia comunitarie che nazionali, regionali e/o locali fruendone tutti i contributi relativi nessuno escluso od eccettuato; nonché partecipare ad eventuali patti territoriali e/o strumenti di programmazione negoziata previsti dalla Legge 662/96 o da altre Leggi successive.

ART.22°) Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove previsto, avranno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purchè in Italia. La convocazione è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa. Di regola fra la data dell'avviso, da farsi con lettera raccomandata, ed il giorno della adunanza devono decorrere almeno cinque giorni; è ammessa la convocazione a mezzo di telefax o di posta elettronica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle medesime condizioni stabilite per l'Assemblea.

Salvo per le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, c.c. per le quali occorre necessariamente la delibera colle-

giale, le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dagli amministratori anche utilizzando il telefax o la posta elettronica e sottoscrivendo i documenti con firma digitale.

Valgono le modalità stabilite per l'Assemblea ad eccezione dei termini ivi previsti, che verranno fissati di volta in volta da chi attiverà le procedure suddette.

ART.23°) Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende cessato l'intero Consiglio.

ART.24°) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzioni delle loro funzioni. Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg. 112/2017 e ss.mm.ii.

Con decisione dei soci, e comunque in conformità a quanto disciplinato dalla normativa di cui D.Lg. 112/2017 e ss.mm.ii, possono anche accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato per gli amministratori.

CAPO III: CONTROLLI

ART.25°) Giusta la facoltà di legge, la società prescinde dalla sorveglianza di un organo di controllo. Ove si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 2477 cod.civ., esso sarà costituito nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti da un organo monocratico, nominato e funzionante ai sensi di legge e che esercita anche la revisione legale dei conti.

I soci se lo riterranno opportuno potranno, anche fuori dalle ipotesi di legge, nominare l'organo di controllo determinandone competenze e poteri.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

In caso di presenza di organo di controllo collegiale, i sindaci esercitano i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n.ro 112/2017 e ss.mm.ii. ed attestano che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n.ro 112/2017. Il bilancio sociale dà atto del monitoraggio dei sindaci.

ART.26°) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgi-

mento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV° - BILANCIO ED UTILI

ART.27°) L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dei soci.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore ex art. 5, comma 1, lettera g) della Legge n.ro 106 del 6 giugno 2016 e ss.mm.ii., e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART.28°) Gli utili netti e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività societaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.ro 112/2017, salvo quanto espressamente consentito.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D.Lgs. n.ro 112/2017.

ART.29°) I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività sociali dovranno essere coinvolti mediante incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati. Peraltro, per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione, o la partecipazione, mediante cui i lavoratori ed i destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

TITOLO V° - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ART.29°) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa,allo scioglimento della società l'assemblea dei soci

determinerà le modalità della liquidazione nominando uno più liquidatori con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. In caso di scioglimento o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, nonché i dividendi deliberati e non distribuiti, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.ro 112/2017 saranno oggetto di devoluzione ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 (tre) anni od ai fondi di cui all'art.16, comma 1 del D.Lgs. n.ro 112/2017 e comunque in armonia con la vigente disciplina tempo per tempo vigente relativa alle Imprese sociali.

TITOLO VI° - CONTROVERSIE SOCIALI

ART.30°) Ai sensi del D.Lgs.vo n. 28/2010, tutte le controversie insorgenti tra i soci o i loro eredi ovvero tra soci, eredi e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominato) ovvero nei loro confronti, anche circa l'interpretazione ed esecuzione del presente testo, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Agrigento.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 120 giorni dalla comunicazione della domanda, sarà risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Agrigento, su richiesta della parte più diligente.

L'arbitro, purchè consentito dalla legge, giudicherà con equità in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'arbitro stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

La sede dell'arbitrato è Agrigento.

Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

E' fatta salva la facoltà per la parte che rivesta la qualità di consumatore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

ART.31°) Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se compatibili con le vigenti disposizioni in tema di società unipersonale.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.ro 117 del 3 luglio 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e

ss.mm.ii. nonché le relative norme del codice civile e delle
altre leggi vigenti in materia, fatte salve le disposizioni
inderogabili del D.Lgs. n.ro 112/2017 e ss.mm.ii.

F.to: CIRRITO Giovanni

GIAMBRUNO Tanja

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)

19 di 19